

APPENDICE 1 - REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE ADOTTATE IN EMERGENZA COVID-19

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”;

Visto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, nello specifico l'art. 36 co.1 che richiama per espressa sua previsione, anche i procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020;

Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 28/2010 che consentono agli ODM di utilizzare eventualmente procedure telematiche, tali da garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati, in tal caso prevedendole nel regolamento dell'ODM;

considerato che la sede degli incontri di mediazione dell'Organismo di Mediazione Forense si trova all'interno dei locali del COA di Tivoli presso il Tribunale di Tivoli e che ai sensi dell'art. 87, comma 1, D.L. n. 18/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile presso la propria abitazione è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

Tutto ciò premesso,

compatibilmente con lo stato di attuale emergenza sanitaria, l'**Organismo di Mediazione Forense del COA di Tivoli** adotta, in regime straordinario, un servizio telematico di mediazione che avrà durata per tutta la fase emergenziale **dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020** e prorogabile per tutta la durata dell'epidemia al fine di consentire la tutela degli interessi e dei diritti disponibili degli utenti finalizzata alla conciliazione stragiudiziale delle controversie.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione dell'Organismo, di cui la presente appendice costituisce parte integrante, nonché il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ed il successivo Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, ove compatibili, soprattutto in relazione ai principi di tutela della salute e dell'integrità personale ed a quelli di riservatezza.

A) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico.

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa, **unicamente con l'accordo di tutte le parti**, possono essere utilizzati gli strumenti messi a

disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico potrà riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail).

Con particolare riferimento allo svolgimento degli incontri, l'Organismo ha deciso di allinearsi alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia per la trattazione delle udienze da remoto e, per lo svolgimento degli incontri, ha adottato la piattaforma Microsoft Teams.

Nell'ipotesi detta piattaforma non fosse accessibile alle parti è consentito l'utilizzo della piattaforma Skype.

B) Incontro di mediazione da remoto.

Su richiesta congiunta di tutte le parti, da inviarsi via pec alla segreteria dell'Organismo almeno **10 giorni prima** dell'incontro di mediazione già fissato, detto incontro potrà svolgersi con collegamento telematico da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams o, in alternativa, nel caso questa non fosse accessibile, attraverso la piattaforma Skype, salvo in ogni caso quanto richiesto dall'art. 16 comma 3, secondo capoverso del Decreto Legislativo n. 28/2010 in materia di sicurezza delle comunicazioni e rispetto della riservatezza dei dati.

La Segreteria avviserà il mediatore che, comunicherà ai difensori delle parti a mezzo pec, **almeno cinque giorni prima**, il giorno ed ora dell'incontro telematico, inviando il link da utilizzare per accedervi.

Lo svolgimento dell'incontro avverrà nel rispetto delle norme sulla riservatezza.

Le parti potranno partecipare all'incontro on line accedendo con un proprio dispositivo o dallo Studio del proprio Avvocato con il dispositivo in uso al difensore.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'incontro e garantire la valida sottoscrizione del verbale e dell'accordo, l'Avvocato e la parte dovranno dotarsi di kit per la firma digitale.

Nel caso la parte non sia dotata di kit per la firma digitale, l'Avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

Nel caso in cui la parte non possa essere presente all'incontro, l'Avvocato, oltre alla procura speciale sottoscritta dal proprio Cliente per l'assistenza legale dello stesso, dovrà dotarsi anche di procura sostanziale notarile.

Il Mediatore, previa identificazione delle parti presenti nelle relative stanze virtuali, attraverso l'esibizione in video di valido documento di identità, dovrà verbalizzare tutti i passaggi dell'incontro, le persone presenti nelle stanze virtuali, nonché tutte le operazioni relative al procedimento.

A questo scopo il Mediatore verificherà a video la coincidenza tra ciascun soggetto e la sua fotografia che appare sul documento di identità allegato alla domanda di mediazione o al modulo di adesione.

Il Mediatore, i procuratori delle parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attiva per tutta la durata dell'incontro di mediazione la funzione video; il mediatore disciplinerà l'uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'incontro.

Dovrà, altresì, specificare le conseguenze di false e mendaci dichiarazioni delle parti presenti ed il divieto assoluto di registrazione degli incontri, secondo le regole del procedimento di mediazione poste a garanzia della riservatezza.

Le parti che partecipano al procedimento di mediazione da remoto rinunciano ad eccepire ogni nullità connessa alla forma di svolgimento a distanza dell'incontro adottata.

La sottoscrizione di ogni verbale e dell'eventuale accordo dovrà avvenire dinanzi al Mediatore, che verificherà il momento della sottoscrizione digitale delle parti e degli avvocati ciascuno nella rispettiva "stanza" virtuale.

Gli Avvocati delle parti, dopo l'apposizione delle firme digitali sul verbale e sull'accordo con relativo scambio di detti atti, dovranno trasmettere il verbale e l'accordo via pec al Mediatore, che a sua volta sottoscriverà gli atti digitalmente e li invierà a mezzo pec alla Segreteria dell'Organismo.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino di qualsiasi parte e dei loro difensori, il mediatore dovrà differire l'incontro, dandone comunicazione a mezzo pec ai procuratori delle parti che hanno aderito alla mediazione da remoto.

C) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dalla piattaforma e sito web.

La presente "Appendice 1" al Regolamento di Mediazione e Conciliazione approvato dal COA di Tivoli con delibera del 23 giugno 2017, viene approvata dal COA di Tivoli il 28.04.2020.

Il Presidente

Il Segretario